

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 12, in combinato disposto con l'allegato H, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e degli artt. 96, 97, 98 e 99, in combinato disposto con l'allegato III, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 11) — Aliquota ridotta — Cessione, importazione e acquisizione intracomunitaria di determinati animali vivi, in particolare cavalli, non destinati alla preparazione o produzione di prodotti alimentari per il consumo umano o animale

**Dispositivo**

- 1) Applicando un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto al complesso delle cessioni, delle importazioni e degli acquisti intracomunitari di cavalli, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 12, letto in combinato disposto con l'allegato H, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 2006, 2006/18/CE, nonché degli artt. 96 98 e 99, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con l'allegato III della stessa.
- 2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
- 3) La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sopportano le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 129 del 6.6.2009.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 marzo 2011 —  
Commissione europea/Irlanda**

(Causa C-50/09) (<sup>1</sup>)

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Obbligo dell'autorità ambientale competente di realizzare una valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti — Pluralità di autorità competenti — Necessità di garantire la valutazione dell'interazione tra i fattori che possono essere pregiudicati direttamente o indirettamente — Applicazione della direttiva ai lavori di demolizione)*

(2011/C 130/04)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver, C. Clyne e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan, agente, G. Simons, SC, e D. McGrath, BL)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Artt. 2, 3 e 4, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Obbligo di descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui fattori elencati all'art. 3 della direttiva

**Dispositivo**

## 1) L'Irlanda:

- non avendo trasposto l'art. 3 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE,
- non avendo provveduto affinché, in caso di compresenza di poteri di decisione su un determinato progetto spettanti tanto alle autorità irlandesi incaricate della pianificazione territoriale quanto all'Agenzia per la protezione dell'ambiente, fossero pienamente rispettate le prescrizioni dettate dagli artt. 2-4 della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e
- avendo escluso i lavori di demolizione dall'ambito di applicazione della propria normativa di trasposizione della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

## 2) L'Irlanda è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 82 del 4.4.2009.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 marzo 2011  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Kakavetsos-  
Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas, già  
K. Fragkopoulos kai SIA OE/Nomarchiaki Aftodioikisi  
Korinthias**

(Causa C-161/09) (<sup>1</sup>)

*(Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative — Uva secca di Corinto — Normativa nazionale diretta alla protezione della qualità del prodotto — Limiti imposti all'immissione in commercio in funzione delle diverse regioni di produzione — Giustificazione — Proporzionalità)*

(2011/C 130/05)

Lingua processuale: il greco

**Giudice del rinvio**

Symvoulio tis Epikrateias

**Parti**

*Ricorrente:* Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas, già K. Fragkopoulos kai SIA OE

*Convenuta:* Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

*in presenza di:* Ypourgos Georgias, Enosis Agrotikon Synaiterismou Aigialeias tou Nomou Achaïas

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative all'esportazione — Misure di effetto equivalente — Normativa nazionale che distingue le regioni di produzione di uva secca a seconda della qualità della medesima — Divieto di trasporto, trasformazione e commercializzazione dei frutti dell'uva secca della regione B, di qualità inferiore, verso la regione A, di qualità superiore — Divieto di trasporto, trasformazione e commercializzazione nella regione A dell'uva secca di qualità suprema proveniente da una parte determinata di tale medesima regione — Compatibilità con gli artt. 29 e 30 CE

**Dispositivo**

*L'art. 29 CE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede un divieto assoluto di introduzione, immagazzinamento, trasformazione e confezionamento, ai fini dell'esportazione, di uva secca tanto tra le due zone della regione A quanto tra la seconda zona della regione A e la regione B, poiché essa non consente di raggiungere in modo coerente gli obiettivi legittimi perseguiti e va oltre quanto necessario per garantirne la realizzazione.*

(<sup>1</sup>) GU C 153 del 4.7.2009.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 1<sup>o</sup> marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier/Conseil des ministres**

(Causa C-236/09) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale — Diritti fondamentali — Lotta contro le discriminazioni — Parità di trattamento tra uomini e donne — Accesso a beni e servizi e loro fornitura — Premi e prestazioni assicurative — Fattori attuariali — Presa in considerazione del sesso dell'assicurato quale fattore per la valutazione dei rischi assicurativi — Contratti privati di assicurazione sulla vita — Direttiva 2004/113/CE — Art. 5, n. 2 — Deroga non soggiacente a limiti temporali — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Artt. 21 e 23 — Invalidità)*

(2011/C 130/06)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour constitutionnelle

**Parti**

*Ricorrenti:* Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

*Convenuto:* Conseil des ministres

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionnelle (Belgio) — Validità dell'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373, pag. 37) — Riferimento al sesso dell'assicurato quale fattore determinante nella valutazione dei rischi e nel calcolo di premi e prestazioni assicurative, sulla base di dati attuariali e statistici pertinenti e accurati — Contratti di assicurazione sulla vita — Eventuale ammissibilità e giustificazione di un diverso trattamento

**Dispositivo**

*L'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, è invalido con effetto alla data del 21 dicembre 2012.*

(<sup>1</sup>) GU C 205 del 29.8.2009.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Repubblica slovacca) — Lesoochránárske zoskupenie VLK/Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**

(Causa C-240/09) (<sup>1</sup>)

*(Ambiente — Convenzione di Aarhus — Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia di ambiente — Effetto diretto)*

(2011/C 130/07)

*Lingua processuale: lo slovacco*

**Giudice del rinvio**

Najvyšší súd Slovenskej republiky

**Parti**

*Ricorrente:* Lesoochránárske zoskupenie VLK

*Convenuto:* Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interpretazione dell'art. 9, n. 3, della convenzione (di Aarhus) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa, a nome della Comunità europea, con decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1) — Effetto diretto di tale disposizione — Interpretazione della nozione di «atti delle pubbliche autorità» — Se tale nozione comprenda o meno le decisioni di una pubblica autorità la cui illegittimità si ripercuota sull'ambiente